



# COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

## **PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

*Testo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 20/10/2016  
Con n. 2 emendamenti agli artt. 4 e 5*

## **Art. 1 - Oggetto e definizioni**

Il presente Piano, in conformità con l'articolo 29bis Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e con la Deliberazione Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016, disciplina le attività di cessione a fini solidaristici a carattere occasionale e provvisorio, effettuate sul territorio del Comune di Siziano, su suolo pubblico o aperto al pubblico, da parte di enti non commerciali aventi ad oggetto fiori, piante, frutti, o altri generi alimentari e non, e aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca. Non rientrano nell'ambito del presente piano le raccolte fondi esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (componenti o soci dell'associazione) e quelle organizzate da enti religiosi che hanno un patto concordatario con lo Stato italiano.

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 3 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs.460/97.

Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

Le attività disciplinate dal presente piano, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90.

## **Art. 2 - Titolari dell'iniziativa**

Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata:

- Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto dal comma 1 del decreto legislativo 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n. 28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n. 383;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n. 22;
- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

-Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi, o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D. lgs. 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 comma 1.

-Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:

- assenza di fini di lucro;
- divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
- obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Gli Enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti e archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

Per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/90

### **Art. 3 - Merci oggetto di cessione**

Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 1 possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;

- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Deve verificarsi di norma un avvicendamento dei settori merceologici oggetto delle attività di cessione, pertanto dopo due iniziative consecutive di cessione dello stesso prodotto nella stessa area, si autorizza la successiva solo se le merci sono di diversa tipologia (anche se dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare).

### **Art. 4 – Durata e numero di iniziative**

Il numero massimo di iniziative sul territorio è fissato in n. 12 (dodici) all'anno, non più di n. 2 (due) da svolgersi in contemporanea. In caso di pluralità di iniziative è possibile presentare un'unica richiesta corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Qualora le domande

presentate eccedano il limite previsto, le postazioni vengono divise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

#### **Art. 5 - Individuazione delle aree**

Le aree individuate dall'Amministrazione per l'effettuazione delle attività oggetto del presente piano sono:

- **Piazza del Mercato (Via F.lli Cervi)**
- **Piazza Fellini**

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali.

#### **Art. 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

1. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, così come previsto dall'art. 4;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

2. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente paragrafo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

#### **Art. 7 - Rilascio autorizzazione**

1. L'autorizzazione per le cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali è rilasciata dal settore Affari Generali - ufficio segreteria.
2. L'ufficio a seguito della verifica delle caratteristiche previste dall'art. 2) e delle postazioni in cui si svolgerà l'attività provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

## **Art. 8 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1. L'Ufficio di Polizia Locale verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
  - non danneggiare la sede stradale;
  - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
  - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
  - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.
2. La cessione a fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità solidaristiche.
3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
4. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
5. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
- indicazione dell'ente promotore;
  - scopo perseguito con la raccolta fondi;
  - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
6. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

## **Art. 9 – Rinvio a norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alla Legge Regionale n. 6 del 2/2/10 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/4/16, nonché alle Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061.